

**Ordinanza
sui servizi di certificazione nel campo della
firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali
(Ordinanza sulla firma elettronica, OFiEle)**

del 23 novembre 2016 (Stato 2 aprile 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 4, 6 capoverso 1, 7 capoverso 4, 9 capoverso 4, 10 capoverso 3, 12 capoverso 4, 14 capoverso 2 e 21 della legge federale del 18 marzo 2016¹ sulla firma elettronica (FiEle);

visto l'articolo 59a capoverso 3 del Codice delle obbligazioni²,

ordina:

Art. 1 Organismi di riconoscimento

¹ Il Servizio di accreditamento svizzero (SAS) della Segreteria di Stato dell'economia accredita gli organismi che riconoscono i prestatori di servizi di certificazione conformemente alle disposizioni dell'ordinanza del 17 giugno 1996³ sull'accREDITAMENTO e la designazione.

² Se non esiste alcun organismo di riconoscimento accreditato, l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) riconosce i prestatori di servizi di certificazione.

Art. 2 Assicurazione

¹ I prestatori di servizi di certificazione che vogliono essere riconosciuti concludono un'assicurazione responsabilità civile per un importo di almeno 2 milioni di franchi per evento assicurato e di 8 milioni di franchi per anno di assicurazione.

² Invece dell'assicurazione possono produrre una garanzia equivalente.

Art. 3 Generazione, memorizzazione e utilizzazione di chiavi crittografiche

¹ La lunghezza della chiave e l'algoritmo utilizzato devono essere in grado di resistere agli attacchi crittografici durante la validità del certificato regolamentato.

² L'UFCOM disciplina le modalità nelle prescrizioni tecniche e amministrative e stabilisce i requisiti applicabili ai sistemi di generazione, di memorizzazione e di utilizzazione delle chiavi crittografiche private.

RU 2016 4667

¹ RS 943.03

² RS 220

³ RS 946.512

Art. 4 Certificati regolamentati

¹ L'UFCOM disciplina il formato dei certificati regolamentati per le applicazioni seguenti:

- a. la firma elettronica di una persona fisica o il sigillo elettronico di un'unità IDI ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge federale del 18 giugno 2010⁴ sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI);
- b. l'identificazione elettronica di suddetta persona o unità;
- c. il criptaggio di dati elettronici.

² I certificati regolamentati contenenti l'indicazione che, con la propria firma elettronica, il titolare può contrarre un obbligo per sé o per l'unità IDI di cui è rappresentante possono essere rilasciati soltanto a persone fisiche.

Art. 5 Rilascio di certificati regolamentati a persone fisiche

¹ I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti esigono dalle persone che chiedono un certificato regolamentato che esibiscano personalmente un passaporto, una carta d'identità svizzera o una carta d'identità riconosciuta per l'entrata in Svizzera.

² Se le qualità specifiche (art. 7 cpv. 3 lett. a FiEle), il potere di rappresentanza o l'unità IDI rappresentata (art. 7 cpv. 3 lett. b FiEle) sono iscritti nel registro di commercio, i prestatori di servizi di certificazione riconosciuti esigono la presentazione di un estratto attuale e autenticato di quest'ultimo. Le qualità specifiche e il potere di rappresentanza menzionati nell'estratto non richiedono né la conferma da parte dell'organismo competente né l'approvazione dell'unità IDI rappresentata ai sensi dell'articolo 9 capoversi 2 e 3 FiEle.

³ I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti devono assicurarsi che le iscrizioni nel certificato non siano contrarie a quelle del registro di commercio. In particolare, per una persona che, secondo il registro di commercio, è autorizzata a rappresentare un ente giuridico o che vi esercita una funzione, possono menzionare nel certificato, in relazione all'ente giuridico interessato, soltanto lo stesso potere di rappresentanza o la stessa funzione.

⁴ Se l'unità IDI rappresentata è iscritta nel registro di commercio, per menzionare nel certificato un potere di rappresentanza non iscritto nel registro di commercio è necessaria la firma di una persona autorizzata a rappresentare l'unità IDI secondo il registro di commercio.

⁵ I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti verificano inoltre i dati relativi alle caratteristiche di base dell'unità IDI rappresentata consultando il registro IDI (art. 11 cpv. 1 LIDI⁵). Se l'unità IDI non ha autorizzato la pubblicazione dei propri dati relativi alle caratteristiche di base (art. 11 cpv. 3 LIDI), devono esigere la presentazione di un estratto del registro IDI attuale e autenticato.

⁶ I capoversi 1–5 si applicano anche al rilascio di un certificato regolamentato a una persona fisica che utilizza uno pseudonimo.

⁴ RS 431.03

⁵ RS 431.03

Art. 6 Rilascio di certificati regolamentati a unità IDI diverse da persone fisiche

¹ L'identità della persona che chiede il rilascio di un certificato regolamentato per un'unità IDI che non è una persona fisica deve essere verificata conformemente all'articolo 5 capoverso 1. Il potere di rappresentanza di questa persona dev'essere giustificato con una procura scritta, salvo se è iscritto nel registro di commercio.

² I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti devono verificare i dati relativi alle caratteristiche di base dell'unità IDI consultando il registro IDI (art. 11 cpv. 1 LIDI⁶). Se l'unità IDI non ha autorizzato la pubblicazione dei propri dati relativi alle caratteristiche di base (art. 11 cpv. 3 LIDI), devono esigere la presentazione di un estratto attuale e autenticato del registro IDI.

³ Se l'unità IDI è iscritta nel registro di commercio, deve essere richiesta la presentazione di un estratto attuale e autenticato di quest'ultimo.

Art. 7 Dispensa dall'obbligo di presentarsi personalmente

¹ L'identità di una persona che chiede un certificato regolamentato può essere stabilita a distanza a condizione che un organismo di valutazione della conformità abbia confermato che il metodo di riconoscimento utilizzato fornisce una garanzia equivalente alla presenza di persona.

² I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti possono rilasciare certificati regolamentati nel quadro di un processo di verifica dell'identità tramite comunicazione audiovisiva in tempo reale conforme alle esigenze della legge del 10 ottobre 1997⁷ sul riciclaggio di denaro. I certificati rilasciati in questo modo possono essere utilizzati soltanto nell'ambito delle relazioni tra i titolari e gli intermediari finanziari che ne hanno verificato l'identità.

³ I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti possono accettare una domanda corredata di firma elettronica qualificata per il rilascio di un certificato regolamentato:

- a. a un'unità IDI che non è una persona fisica, a condizione che un registro pubblico attesti il potere di rappresentanza del richiedente;
- b. a una persona fisica senza qualità specifiche né potere di rappresentanza, a condizione che questa persona sia già stata identificata dal prestatore di servizi di certificazione conformemente all'articolo 5 o ai capoversi 1 e 2 del presente articolo.

⁶ RS 431.03

⁷ RS 955.0

Art. 7a⁸ Dispensa dall'obbligo di presentarsi personalmente durante la pandemia di COVID-19

¹ L'identità di una persona che chiede un certificato regolamentato può essere stabilita tramite una comunicazione audiovisiva in tempo reale, a condizione che si iscriva in un processo che risponda ai requisiti:

- a. della legislazione sul riciclaggio di denaro; o
- b. dell'articolo 24 paragrafo 1 secondo comma lettera d del regolamento (UE) n. 910/2014⁹ e del diritto nazionale di uno Stato vincolato da tale regolamento.

² I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti possono mettere in atto loro stessi il processo ai sensi del capoverso 1 o affidare tale compito a un terzo. Il processo deve essere stato valutato da uno dei seguenti organi, competenti conformemente al diritto applicabile in virtù del capoverso 1:

- a. una società di audit nel quadro di un audit relativo ai casi di cui al capoverso 1 lettera a;
- b. un organismo di valutazione della conformità nei casi di cui al capoverso 1 lettera b.

³ La durata di validità dei certificati rilasciati in applicazione del capoverso 1 non può superare la durata di validità del presente articolo. Se il presente articolo è abrogato prima della data prevista, i prestatori di servizi revocano i certificati che sarebbero ancora validi dopo l'abrogazione.

⁴ Una firma elettronica qualificata fondata su un certificato rilasciato in applicazione del capoverso 1 non può essere usata per richiedere un nuovo certificato regolamentato valido oltre la durata di validità del presente articolo.

⁵ I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti che rilasciano certificati conformemente al presente articolo ne informano immediatamente l'organismo di riconoscimento. Appena possibile gli consegnano un attestato a conferma che il processo di identificazione è stato valutato ai sensi del capoverso 2.

Art. 8 Copia e conservazione dei duplicati delle chiavi

I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti possono realizzare e conservare i duplicati delle chiavi crittografiche private dei propri clienti, salvo se queste ultime sono utilizzate per la firma elettronica e sono memorizzate nei dispositivi per la creazione delle firme in possesso dei clienti.

⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. al 1° ott. 2020 (RU 2020 1149).

⁹ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, versione della GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73.

Art. 9 Annullamento dei certificati regolamentati

¹ I prestatori riconosciuti informano i loro clienti sulla modalità di richiesta dell'annullamento dei certificati regolamentati. Essi devono essere in grado di ricevere in qualsiasi momento le domande di annullamento.

² Essi devono garantire a terzi l'accesso online alle informazioni relative all'annullamento dei certificati regolamentati sino alla scadenza della loro validità. Le informazioni comprendono il numero di serie del certificato, la menzione relativa all'annullamento, nonché la data e l'ora dell'annullamento. Devono essere autenticate mediante il sigillo elettronico regolamentato del prestatore riconosciuto.

³ I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti devono essere in grado di dare informazioni che permettano la verifica dei certificati regolamentati non più validi anche durante gli undici anni successivi alla loro scadenza.

Art. 10 Marca temporale elettronica qualificata

L'UF.COM definisce i requisiti che devono adempiere i prestatori di servizi di certificazione riconosciuti per fornire una marca temporale elettronica qualificata.

Art. 11 Libro giornale delle attività

¹ I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti conservano durante undici anni le registrazioni concernenti le loro attività come pure i relativi documenti giustificativi.

² Per le attività relative ai certificati, il termine decorre dalla scadenza dei certificati.

³ Per i certificati rilasciati in applicazione dell'articolo 7 capoverso 3 lettera b, le registrazioni e i documenti giustificativi per l'identificazione del titolare conformemente agli articoli 5 e 7 capoversi 1 e 2 devono essere conservati fino alla scadenza del termine di undici anni relativo all'ultimo certificato rilasciato secondo tale modalità.

Art. 12 Cessazione dell'attività

¹ I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti comunicano immediatamente, ma con un preavviso di almeno 30 giorni, al SAS e all'organismo di riconoscimento che intendono cessare la loro attività.

² Se non vi è alcun altro prestatore di servizi di certificazione riconosciuto cui il SAS può trasferire i compiti conformemente all'articolo 14 capoverso 2 FiEle, l'UF.COM assume le mansioni seguenti:

- a. continua a trattare le domande di annullamento dei certificati regolamentati;
- b. assicura che le informazioni relative all'annullamento dei certificati regolamentati possano essere consultate da terzi su supporto elettronico sino alla scadenza;

- c. aggiorna il libro giornale delle attività e lo conserva unitamente ai relativi documenti giustificativi.

³ Può annullare di propria volontà i certificati ancora validi.

Art. 13 Misure di sicurezza

¹ Il titolare di un certificato regolamentato deve conservare l'accesso esclusivo alla chiave crittografica utilizzata per creare una firma o un sigillo elettronico. Per quanto sia ragionevolmente esigibile, porta con sé o conserva sotto chiave il dispositivo per la creazione della firma o del sigillo elettronico.

² In caso di perdita o di furto del dispositivo per la creazione della firma o del sigillo, il titolare del certificato regolamentato ne deve chiedere senza indugio l'annullamento. Lo stesso vale se il titolare sa o ha il sospetto fondato che un terzo abbia potuto avere accesso alla chiave crittografica utilizzata per creare una firma o un sigillo elettronico.

³ I dati per l'attivazione del dispositivo per la creazione della firma o del sigillo elettronico (dati di attivazione) non devono riferirsi a dati relativi alla persona o all'unità IDI titolare del certificato regolamentato.

⁴ Le trascrizioni dei dati di attivazione devono essere conservate in un luogo sicuro e separatamente dal dispositivo per la creazione della firma o del sigillo elettronico.

⁵ Il titolare di un certificato regolamentato deve modificare i dati di attivazione del dispositivo per la creazione della firma o del sigillo se sa o se ha il sospetto fondato che un terzo ne sia venuto a conoscenza. Se non può modificare egli stesso i dati di attivazione deve chiedere senza indugio l'annullamento del certificato.

Art. 14 Registro di commercio

¹ Per quanto concerne la conservazione dei documenti giustificativi da esibire per il rilascio di un certificato regolamentato a persone le cui qualità specifiche o il cui potere di rappresentanza siano iscritti nel registro di commercio, rimangono salvi gli articoli 8 capoverso 5, 9 capoverso 4 e 166 dell'ordinanza del 17 ottobre 2007¹⁰ sul registro di commercio.

² Solo l'iscrizione nel registro di commercio è determinante quale prova delle qualità specifiche e del potere di rappresentanza del titolare del certificato regolamentato.

Art. 15 Esecuzione

L'UFCOM emana le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative. A tal fine tiene conto della pertinente normativa internazionale e può dichiarare applicabili norme tecniche internazionali.

Art. 16 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.

¹⁰ RS 221.411

Art. 17 Disposizioni transitorie

¹ I certificati qualificati rilasciati prima del 1° gennaio 2017 restano validi sino alla loro scadenza, ma al massimo fino al 31 dicembre 2019.

² I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti secondo il diritto anteriore possono rilasciare certificati regolamentati ai sensi del nuovo diritto finché non avranno ottenuto il riconoscimento secondo il nuovo diritto o fino a quando sarà ritirato loro il riconoscimento, ma non oltre il 31 dicembre 2018. I certificati regolamentati che rilasciano prima di aver ottenuto il nuovo riconoscimento sono validi al massimo fino al 31 dicembre 2019.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Allegato
(art. 16)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

L'ordinanza del 3 dicembre 2004¹¹ sulla firma elettronica è abrogata.

II

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

...¹²

¹¹ [RU **2004** 5101, **2011** 3457]

¹² Le mod. possono essere consultate alla RU **2016** 4667.